

## AGEVOLAZIONI

---

### **Lo sfruttamento del sughereto è attività agricola**

di Alessandro Gamba, Luigi Scappini

La **riforma del 2001** ha portato, come noto, una ridefinizione integrale della nozione di **imprenditore agricolo** evidenziando, come sempre, luci e ombre in sede di analisi a consuntivo.

L'**imprenditore agricolo** è colui che esercita, alternativamente, **una delle seguenti attività: coltivazione del fondo, selvicoltura e allevamento** di bestiame. Le attività appena richiamate vengono quindi comunemente chiamate **attività agricole ex se**, in contrapposizione con quelle **connesse** che, al contrario, nascono quali commerciali e solamente per una *fictio iuris* cambiano natura in presenza di determinati requisiti.

Una delle novità introdotte dalla riforma consiste nell'introduzione del **ciclo biologico** quale elemento dirimente per poter qualificare come **agricole** le attività esercitate, trasformando l'imprenditore agricolo da un soggetto statico a uno dinamico che può anche limitarsi a svolgere una parte, comunque rilevante, del **ciclo biologico**.

Tra le **attività agricole ex se**, quella forse meno indagata dalla dottrina è la **selvicoltura**, alla quale è (era) dedicato un decreto legislativo *ad hoc* (**D.Lgs. 227/2001**), che verrà a breve sostituito in ragione dell'approvazione da parte del Governo uscente di uno schema di decreto legislativo recante il **Testo unico in materia di foreste e filiere forestali**. Il nuovo decreto si segnala per essere maggiormente **definitorio**, in modo tale da **circoscrivere meglio il settore**, come si evidenzierà meglio nel proseguo.

In questo contesto si innesta la sentenza **CTP Sassari, n. 236/III/2018**, che ha statuito in merito a un accertamento avente a oggetto un contribuente proprietario di una **sughereta** che procedeva alla **cessione della corteccia** a conclusione del ciclo biologico della pianta.

A parere dell'Agenzia delle Entrate, tale attività doveva essere ricondotta tra quelle **commerciali** non svolte abitualmente con conseguente tassazione quale reddito diverso [ex articolo 67, comma 1, lett. i\), Tuir.](#)

Al contrario, a parere del contribuente quella era una caratteristica **attività agricola**, nello specifico annoverabile tra quelle tipiche della **selvicoltura**, con conseguente tassazione quale reddito agrario [ex articolo 32 e ss., Tuir.](#)

I giudici, in via preliminare, sollecitati dal contribuente, evidenziano come la definizione di **imprenditore agricolo** comporti il rispetto di un **requisito di natura oggettiva** e mai soggettiva, non essendo sotto questo aspetto prevista alcuna preclusione.

In altri termini, il Legislatore della riforma per definire l'imprenditore agricolo utilizza non parametri di natura soggettiva, bensì **oggettiva**, dovendo semplicemente essere svolte alternativamente una delle 3 **attività agricole** ex se prima individuate. Quindi, discriminare per la qualifica di imprenditore agricolo è l'esercizio di un'attività, sia essa di **coltivazione del fondo, selvicoltura o allevamento del bestiame, a prescindere dalla forma di esercizio prescelta**, sia essa quella **individuale o collettiva di capitali**.

Tuttavia, tali **attività**, per essere considerate agricole, devono, come previsto dall'[articolo 2135, comma 2, cod. civ.](#), prevedere lo svolgimento di un **ciclo biologico** o di parte di esso.

E tale è l'attività consistente nel **possedere e curare un sughereto al fine di ottenere la corteccia prodotta**.

Di tale avviso è anche l'Agenzia regionale per la ricerca in agricoltura della Sardegna secondo la quale, si legge testualmente nella sentenza, l'**attività della sughericoltura** “può equipararsi alla **silvicoltura**, attività che rientra a pieno titolo tra le attività rientranti nelle agevolazioni fiscali relative alla produzione di **reddito agrario**”.

Tale affermazione del resto **anticipa** quanto contenuto nell'articolo 4, comma 1, lett. a) dello schema di decreto legislativo richiamato, in cui sono **assimilati ai boschi** “le formazioni vegetali di specie arboree o arbustive in qualsiasi stadio di sviluppo, di consociazione e di evoluzione, comprese le sugherete e quelle caratteristiche della macchia mediterranea ...”.

Ne deriva che, se prima vi era qualche **dubbio** in merito alla corretta qualificazione di determinate attività, quali ad esempio la **tenuta dei sughereti**, in quanto parimenti collocabili tra la **coltivazione del fondo** e la **selvicoltura**, a seguito dell'approvazione dello schema di cui sopra non vi saranno più **problematiche interpretative**.

Infatti, sempre riprendendo lo schema di decreto legislativo, la circostanza che all'articolo 5, rubricato “*Aree escluse dalla definizione di bosco*”, vi sia ricompresa al comma 1, lettera b) l'**arboricoltura da legno** consistente nella “**coltivazione di impianti arborei** in terreni non boscati o soggetti ad ordinaria lavorazione agricola, finalizzata prevalentemente alla **produzione di legno a uso industriale o energetico e che è liberamente reversibile al termine del ciclo culturale**” fa sì che la stessa si dovrà considerare sempre **attività agricola** ma riconducibile alla tipologia della **coltivazione del fondo**.

A chiusura si evidenzia come la **cessione del sughero** seguirà, ai fini Iva, le regole di cui all'[articolo 34 D.P.R. 633/1972](#), essendo il sughero naturale greggio e cascami di sughero, sughero frantumato, granulato o polverizzato, tra i prodotti ricompresi nella **Tabella A, prima parte, allegata al D.P.R. 633/1972**, salvo facoltà concessa al contribuente di optare per le **regole ordinarie di detrazione dell'imposta**.

Per approfondire questioni attinenti all'articolo vi raccomandiamo il seguente corso:

Seminario di specializzazione

## LA GESTIONE DELL'IMPRESA AGRICOLA – CORSO AVANZATO

[Scopri le sedi in programmazione >](#)